***Incontro Autorità di Audit, Commissione Europea e IGRUE***

***4-5 ottobre Senigallia (AN)***

**Chiusura 2007-2013**

**Quesiti**

**“Affidabilità degli audit alla chiusura – Nota Ares (2016)1658902 del 07/04/2016”**

La Nota Ares (2016)1658902 del 07/04/2016, che fornisce alcuni consigli sui problemi del campionamento e degli audit alla chiusura, presenta alcune indicazioni talvolta generiche che determinano l’esigenza di ulteriori elementi di approfondimento per addivenire a maggiore chiarezza per quanto concerne i comportamenti da adottare per la gestione di una adeguata affidabilità degli audit in chiusura.

Infatti, molte Autorità di audit stanno affrontando il problema di quali misure adottare nel caso in cui sia stata modificata la tempistica relativa alla certificazione di spesa alla chiusura del programma precedentemente concordata con le altre autorità (Autorità di gestione e Autorità di certificazione).

Secondo la Nota Ares (2016)1658902 del 07/04/2016, se l'Autorità di certificazione dichiara nuove spese nella dichiarazione finale di spesa, da presentare alla Commissione entro il 31/03/2017, l'Autorità di audit non sarebbe in grado di coprire questa spesa nel proprio campione casuale, determinando in tal modo una possibile limitazione di scopo nella dichiarazione di chiusura. In questo caso, l'Autorità di audit dovrà applicare il suo giudizio professionale per valutare la estensione e la materialità di questa limitazione di scopo e il suo impatto sul parere di audit in chiusura, come previsto dall’articolo 18 (4), del regolamento (CE) n 1828/2006. La nota sul punto è abbastanza generica e non offre suggerimenti puntuali che diano certezza e omogeneità nei comportamenti da intraprendere.

Premesso che le autorità dei programmi stanno facendo il possibile per evitare che si vada a determinare la necessità di un lavoro di revisione supplementare a seguito della chiusura del programma, a causa di eventuali rischi specifici associati alle spese certificate tardivamente a ridosso della chiusura, si chiedono delucidazioni rispetto ad alcuni aspetti della nota Ares.

1. ***Modifica degli accordi tra le autorità***

Le Autorità di audit si stanno confrontando sulle misure da adottare nel caso in cui sia stata modificata la tempistica relativa all’ultima certificazione intermedia di spesa e/o a quella relativa alla chiusura del programma precedentemente concordata con le altre autorità e sottoscritto nell’accordo tra Autorità di Gestione e Autorità di Certificazione e Autorità di Audit.

* *Qualora siano stati modificati gli accordi precedentemente stabiliti con l'autorità di gestione e di certificazione sulle date concordate per le dichiarazioni intermedia e finale delle spese, dovranno essere formalizzati nuovi accordi?*
* *E’ necessario prevedere un approccio di campionamento in più periodi, rivedendo il proprio piano delle attività (sicuramente il BV alla certificazione intermedia è più basso di quello previsto inizialmente)*
* *Per la spesa certificata dopo la data stimata come termine ultimo per l’autorità di Audit al fine di poter svolgere le proprie attività in tempi congrui e rispettosi di tutte le procedure inerenti al controllo delle operazioni sulla spesa certificata (campionamento, controlli documentali e in loco, stesura dei rapporti provvisori, controdeduzioni del BF e rapporti definitivi) si può comunque pianificare di effettuare un campione ed iniziare ad eseguire le verifiche delle operazioni anche se probabilmente non finiranno in tempo debito, ossia prima del 31 marzo 2017?*
1. ***Lavoro di audit supplementare dopo la presentazione della dichiarazione di chiusura***

Con una spesa certificata al 31 marzo, qualora si ravvisasse la necessità di un lavoro supplementare, tale ulteriore attività di controllo dovrebbe essere eseguita dall’Autorità di audit dopo la presentazione della dichiarazione di chiusura ed “entro un termine ragionevole” da concordare con i servizi della Commissione.

Negli Orientamenti sulla Chiusura (p. 5.3) nel caso in cui allo Stato membro sia richiesta un’ulteriore attività di audit, il termine di riscontro alle osservazioni della CE (due mesi + altri due mesi) può essere esteso ulteriormente al periodo necessario per concludere tale attività supplementare successiva alla chiusura e l’obiettivo indicato è che la dichiarazione di chiusura sia rivista e accettata dalla Commissione entro un anno, ad eccezione dei casi in cui la richiesta di ulteriori audit comporti un periodo più lungo di un anno.

*A tal proposito, si riportano alcune richieste di chiarimenti.*

* *L’ultimo periodo aggiuntivo di campionamento (sulla spesa certificata dopo la data concordata con le Autorità ma entro marzo) partirà solo dopo il 31/03/2017 sulla spesa realmente certificata alla CE (con certezza di decertificazioni e overbooking)?*
* *Qualora fosse stata accertata la estensione e la materialità di questa limitazione di scopo e il suo impatto sul parere di audit in chiusura, ciò determinerebbe un parere con riserva solo per gli importi sottoposti a limitazione dei controlli sui quali si dovrebbe avviare un lavoro supplementare di verifica?*
* *Per queste spese certificate tardivamente, al 31 marzo 2017, sulle quali dovrà essere svolto un lavoro supplementare di audit, può essere applicato un campione supplementare con le metodologie appropriate alle caratteristiche della spesa certificata?*
* *Alla luce della indeterminatezza delle indicazioni relative all’attività supplementare da svolgere, può la CE specificare tempi e modalità di tale lavoro aggiuntivo? In che cosa consiste questo “entro un termine ragionevole”? E’ plausibile che vi sia una condivisione dettagliata dell’approccio atteso, della tempistica e delle modalità del lavoro dell’audit supplementare? Che tutto ciò sia concordato preventivamente con la Commissione e non a ridosso o a seguito della presentazione della dichiarazione di chiusura?*
1. ***Ragionevole garanzia sulla regolarità e non significatività della spesa in chiusura***

Sarà necessario capire come gestire una serie di situazioni specifiche, quali le metodologie e la tempistica e applicare un giudizio professionale per valutare professionalmente la “sostenibilità” della spesa in chiusura. A tal proposito tra le autorità di audit sono stati rappresentati e condivisi ragionamenti sulla *“significatività della spesa”* che non può essere intesa né come un mero dato di percentuale sul programma, né tanto meno un dato in valore assoluto, ma dovrebbe essere valutata anche in termini qualitativi.

* *Può la CE indicare quali possono essere i casi in cui l’Autorità di audit, nonostante un caso di certificazione di spesa tardiva, possa valutare, applicando il suo giudizio professionale, che non vi sia alcuna limitazione di scopo e impatto sul parere di audit, poiché tale spesa certificata tardivamente risulta non significativa e non influenza “la ragionevole garanzia” circa il fatto che la domanda di pagamento relativa al saldo finale sia corretta e valida e le sottostanti transazioni coperte dalla dichiarazione finale di spesa siano legittime e regolari. Ad esempio se tale spesa certificata tardivamente dovesse riguardare il completamento di spesa di operazioni già campionate e controllate (il cui rischio di irregolarità è risultato nullo o irrilevante), può l’Autorità di audit, valutare la significatività della spesa come bassa e senza rischi e rilasciare un parere positivo in quanto la tipologia di operazione (beneficiario, documentazione di spesa, etc.) è già nota?*
* *In quali casi, quindi, l'Autorità di audit, dinanzi ad una certificazione delle spese al 31 marzo 2017 potrà considerare il lavoro di revisione supplementare non necessario poiché tali limitazioni nel controllo non impatterebbero sul parere di audit? E si potrebbe esprimere un parere positivo?*